



COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **68** del **16-03-2018**

OGGETTO:

CITAZIONE PER RIASSUNZIONE GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI SALA CONSILINA MORGILLO ANTONIETTA C/ COMUNE DI SALA CONSILINA E IACP SALERNO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.NOMINA LEGALE.

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di Marzo con inizio alle ore 13:00 e in continuazione nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sindaco CAVALLONE FRANCESCO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone:

| N° | Cognome e Nome | Carica | Presenze |
|----|---------------------|-----------|----------|
| 1 | CAVALLONE FRANCESCO | SINDACO | Presente |
| 2 | GIORDANO LUIGI | ASSESSORE | Presente |
| 3 | LOMBARDI GELSOMINA | ASSESSORE | Assente |
| 4 | FERRARI DOMENICA | ASSESSORE | Presente |
| 5 | LOPARDO ANTONIO | ASSESSORE | Assente |
| 6 | GAROFALO VINCENZO | ASSESSORE | Presente |

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale PISANO LUCIO che provvede alla redazione del presente verbale

PREMESSO:

-CHE con atto di citazione, notificato a questo Comune in data 12/4/2016, la sig.ra Morgillo Antonietta, convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Sala Consilina il Comune di Sala Consilina per tutte le motivazioni nello stesso espresse che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte, a seguito della dichiarazione di occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Economica e Popolare già oggetto di decreto di decadenza nei confronti del di lei marito, a suo tempo assegnatario dell'alloggio de quo, per chiedere al Giudice adito:

“- di accertare la responsabilità dei convenuti in via solidale e/o esclusiva per non aver giammai comunicato all'istante alcunché in merito all'occupazione dell'alloggio;

- accertare altresì che la causa giustificativa del versamento del canone di fitto....omissis...

- condannare i convenuti in via solidale e/o esclusiva alla restituzione in favore dell'attrice, della somma di euro 3.018,04. Equivalente ai fitti pagati....omissis... perché indebitamente percepita, oltre interessi come per legge, in subordine condannare i convenuti in via solidale e/esclusiva al pagamento della somma di euro 3.018,04 a titolo di indennità per arricchimento senza causa;

- condannare, altresì i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'istante;

-con vittoria di spese, diritti ed onorari;”

-CHE per il succitato grado di giudizio il Comune di Sala Consilina ha conferito incarico all'avv. Carmela Amodio di rappresentare e difendere l'Ente nel giudizio come sopra instaurato;

-CHE il giudizio proposto si concludeva in data 12/1/2018 con sentenza n.34, con la quale l'adito giudice *“ in accoglimento della sollevata eccezione dichiara la propria incompetenza per materia in favore del Tribunale di Lagonegro”*, assegnando alle parti il termine di legge per la riassunzione;

VISTO l'atto notificato in data 12/3/2018 con il quale la sig.ra Morgillo Antonietta, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Perrupato, ha inteso riassumere il giudizio nei confronti dello I.A.C.P. di Salerno in persona del suo legale rappresentante e del Comune di Sala Consilina in persona del Sindaco p.t. citando gli stessi a comparire dinanzi al Tribunale di Lagonegro, all'udienza fissata per il giorno 2/7/2018 per ivi sentir accogliere le pretese formulate nel primo grado di giudizio per le motivazioni nell'atto di citazione medesimo rappresentate;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla costituzione dell'Ente nel proponendo giudizio di riassunzione davanti al Tribunale di Lagonegro, onde ribadire le difese del Comune;

RITENUTO, altresì, di dover proporre, per continuità di difesa, la conferma della nomina dell'avv. Carmela Amodio, difensore dell'Ente nel precedente grado di giudizio, anche per il giudizio in riassunzione intrapreso, in considerazione della conoscenza della materia oggetto del contendere;

ATTESO che la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco *“il solo titolare del potere di rappresentanza processuale”* ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;

CHE secondo la Corte, *“l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie”*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;

CHE l'art.47 comma 12 dello Statuto comunale attribuisce al Sindaco la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e la decisione a costituire in giudizio l'Ente e la proposizione delle liti;

CHE l'art.40 comma 4 lett. k) attribuisce alla Giunta Comunale la nomina del difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;

RILEVATO che l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di *“contratto d'appalto”*;

CHE a tale tipologia d'appalto, in quanto *“escluso”*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

CHE in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i *“principi fondamentali”* del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

CHE sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016;

CHE in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

CONSIDERATO che con la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017 sono stati determinati i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune dinanzi all'Autorità Giudiziaria,(in ossequio a quanto disciplinato dall'art.17, comma 1 lett.d) e dall'art.4 del D.Lgs.n.50/20167) demandando al Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali ed Istituzionali la formazione di una *short list* di avvocati previo apposito avviso pubblico, ed inoltre fissati i compensi da corrispondere per i distinti gradi di giudizio ed approvato il relativo schema di convenzione da stipulare con i legali incaricati;

ATTESO CHE con la determina dirigenziale n.140 del 5/9/2017 è stato approvato il primo elenco dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali per la tutela del Comune innanzi all'Autorità Giudiziaria in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 17, comma 1 lett. d), e dall'art.4 del D.Lgs.n.50/2016, dando atto che *"l'elenco come sopra approvato, la cui tenuta è demandata al Dirigente dell'Area Affari Generali – Ufficio Contenzioso – secondo le modalità di cui alla delibera giuntale n.73 del 19/4/2017, non costituisce prova selettiva paraconcorsuale, né al tempo stesso prevede una graduatoria di merito e sarà aggiornato periodicamente entro il mese successivo alla chiusura di ogni semestre (entro luglio ed entro gennaio di ciascun anno), a seguito di eventuali nuove istanze pervenute anche senza ulteriori avvisi"* ed altresì che *"il Comune di Sala Consilina si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza..."*

RILEVATO CHE, da ultimo, con determina del Dirigente f.f. dell'Area Affari Generali n. 3 del 9/1/2018 è stato aggiornato, al termine del II semestre 2017, l'elenco dei professionisti con l'inserimento delle istanze pervenute al 31/12/2017;

RITENUTA, pertanto, la necessità di conferire incarico ad un legale di fiducia dell'Ente per la vertenza in oggetto;

PROPONE

1) di autorizzare il Sindaco "pro tempore", nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Sala Consilina a costituirsi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Lagonegro, con atto di citazione in riassunzione del processo per incompetenza per materia dinanzi al G.d.P. notificato in data 12/3/2018, proposto dalla sig.ra Morgillo Antonietta, per le motivazioni di cui in narrativa;

2) di conferire, per l'effetto, incarico all'avv. Carmela Amodio, con studio in Sala Consilina alla Via Provinciale del Corticato, per continuità di difesa e in considerazione della conoscenza della materia, affinché esperisca all'uopo ogni necessaria e utile azione a tutela delle ragioni del Comune;

3) di fissare in euro 400,00 oltre IVA e Cpa e spese nella misura del 15%, il compenso da corrispondere al sunnominato legale per l'espletamento dell'incarico in parola, da impegnare con determina dirigenziale;

4) di dare atto che la suddetta spesa, sarà imputata al cap.139, Missione 1, Programma 11, Capitolo 1, Macro aggregato 103 del bilancio di previsione 2017/2019 autorizzatorio, esercizio 2018;

5) di dare atto, altresì, che l'incarico in parola si intende conferito con ogni più ampia facoltà di legge, e che il Sindaco con la presente deliberazione viene autorizzato a sottoscrivere il relativo

mandato ed ogni conseguente atto, anche attraverso il ministero del predetto legale incaricato, ratificando fin d'ora il suo operato;

6) di autorizzare il Dirigente dell'Area AA.GG. in rappresentanza di questo Ente per la sottoscrizione della relativa convenzione, in conformità dello schema approvato con la delibera di Giunta Comunale n.73 del 19/4/2017, in premessa richiamata;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal competente Dirigente di Area proponente ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal dirigente dell'area finanze;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare per le ragioni indicate nelle premesse la proposta che precede in tutte le sue parti, conferendo incarico all' avv. Carmela Amodio con studio in Sala Consilina alla Via Provinciale del Corticato.

Successivamente, con votazione unanime resa nei modi e forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Li', 13-03-2018

IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI
f.to dr.Lucio Pisano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE Il sottoscritto SPOLZINO GIUSEPPE, Dirigente dell' Area Finanze,

ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZE

Li', 16-03-2018

f.to SPOLZINO GIUSEPPE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to CAVALLONE FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to PISANO LUCIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell' art. 124 comma 1, T.U. del 18/08/2000 n. 267 viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune.

Li, 19-03-2018

IL RESPONSABILE ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Anna Giaffrida

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 3° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - T.U. 267/2000 e ss. mm.

Li, 16-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. Lucio Pisano

**** PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.****

Li, 19-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Pisano
